

## AREA POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 36 DEL 26/03/2024

<b>OGGETTO:</b>	NOALE MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA "VIA CRUCIS". VENERDI 29 MARZO 2024. ORGANIZZATORE: PARROCCHIA DI NOALE.
-----------------	--

### Il Comandante del Corpo di Polizia Locale

VISTA l'istanza della manifestazione in oggetto indicata;  
RAVISATA la necessità di garantire le condizioni di sicurezza ed incolumità degli utenti della strada nonché dei partecipanti all'evento;  
VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D. Lgs. n. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada";  
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e in particolare l'art. 107;  
VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni del Miranese n. 7 del 20.12.2023;

### ORDINA

**Per il giorno venerdì 29 marzo 2024 dalle ore 20:30 alle ore 22:00 o fino cessate esigenze,** le seguenti modifiche temporanee alla circolazione stradale per lo svolgimento della processione religiosa di cui all'oggetto nel Comune di Noale (VE):

**SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE,** per la durata strettamente necessaria al passaggio della processione in oggetto indicata, con il seguente percorso:

- partenza da Piazza Castello 1, Chiesa Arcipretale,
- spalti della Rocca,
- Viale delle Rimembranze,
- Via Spalti Sud,
- Piazza Castello, con arrivo al sagrato della Chiesa Arcipretale.

**LA DEROGA** all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o gli spazi predisposti, come previsto dalle norme dell'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti alla manifestazione religiosa lungo il percorso sopra indicato.

In ciascun punto del percorso, la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti alla manifestazione.

E' fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dell'evento, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali del personale dell'organizzazione.



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

*Città Metropolitana di Venezia*

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di Polizia, antincendio e Pronto Soccorso.

Durante il periodo di validità di tali provvedimenti si devono intendere sospese eventuali autorizzazioni rilasciate in precedenza interessanti le aree oggetto di prescrizione.

Il responsabile dell'organizzazione disporrà di un adeguato numero di preposti alla vigilanza, adeguatamente preparati e riconoscibili ed attuerà, per tutta la durata della manifestazione, le misure di prevenzione necessarie per la pubblica incolumità secondo le linee guida del piano di sicurezza adottato. In particolare dovrà provvedere a segnalare adeguatamente il corteo.

La presente ordinanza sulla circolazione stradale non sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta o provvedimenti di competenza di altri Enti o Servizi comunali, necessari per lo svolgimento della manifestazione.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del vigente C.d.S. sono incaricati a far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal C.d.S.

Il responsabile dell'organizzazione dovrà assumersi ogni responsabilità per eventuali danni arrecati alle persone o alle cose, anche di terzi, derivanti dallo svolgimento della manifestazione.

A discrezione del personale di Polizia Locale, eventualmente impegnato nell'attività di vigilanza, potranno essere consentite deroghe ai citati provvedimenti oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione della circolazione stradale atte a salvaguardare l'incolumità pubblica ed il regolare svolgimento dell'evento.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Miranese e all'Albo Pretorio del Comune di Noale (VE).

## **DISPONE**

di inviare copia della presente a:

- Organizzatore: Parrocchia di Noale;
- Prefettura di Venezia;
- Questura di Venezia;
- Sezione Polizia Stradale di Venezia-Mestre;
- Compagnia della Guardia di Finanza di Mirano;
- Comando Provinciale dei VV.FF. di Venezia;
- Compagnia Carabinieri di Mestre-Venezia;
- Stazione Carabinieri di Noale;
- Direzione Sanitaria dell'AULSS3 Serenissima e Sala Operativa 118;
- Direzione Sanitaria di Dolo e Mirano;
- Pronto Soccorso di Dolo e Mirano;
- Comune di Noale (Uffici URP, Manifestazioni e Manutenzione);
- Protezione Civile di Noale;
- ACTV.

Avverso la presente Ordinanza, ai sensi dell'art. 3, della Legge n. 241/1990, è ammesso ricorso al TAR Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione (L. n. 1034/1971) o, alternativamente, al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione (D.P.R. n. 1199/1971).



# UNIONE DEI COMUNI DEL MIRANESE

Martellago, Mirano, Noale, Salzano, Spinea

*Città Metropolitana di Venezia*

*Documento sottoscritto con firma digitale*

**Il Comandante del Corpo di Polizia Locale**  
CITTADIN MICHELE / Namirial  
S.p.A./02046570426

*Documento sottoscritto con firma digitale*